



## Regione Umbria

Giunta Regionale

Comune di

Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
della Regione Umbria

**Oggetto:** articolo 138, LR 1/2015 - procedimento per l'agibilità

Si riscontra la Vostra nota del \_\_\_\_\_, acquisita al protocollo regionale in pari data al numero \_\_\_\_\_ relativa alla richiesta di chiarimenti inerenti all'applicazione dell'articolo 138 della LR 1/2015.

L'articolo 116 della LR 1/2015 - *Adempimenti sulla regolarità contributiva delle imprese* – al comma 1, recita:

*"1. Il direttore dei lavori, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per i lavori privati, trasmette al SUAPE all'inizio e al termine degli stessi, il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 90, comma 9 del medesimo D.lgs. 81/2008 e provvede a:" (...)*

*"d) trasmettere al SUAPE alla conclusione dei lavori, **limitatamente a quelli di importo superiore ad euro cinquantamila**, determinato a mezzo di computo metrico estimativo comprensivo di costi e oneri per la sicurezza, **il documento attestante la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato**, rilasciato dallo Sportello costituito da Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Cassa edile, nonché le eventuali variazioni o l'accertamento delle violazioni agli stessi."*

L'articolo 138 della LR 1/2015 – procedimento per l'agibilità – al comma 7 prevede:

*"7. Non è preclusa l'acquisizione dell'agibilità dell'immobile nel caso in cui alla conclusione dei lavori l'impresa esecutrice dei lavori stessi non risulti in regola con il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 116, comma 1, lettera d) in quanto ammessa a procedure di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, fallimento o amministrazione straordinaria per le grandi imprese. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 140, commi 10 e 11".*

L'articolo 66 del RR 2/2015, di attuazione della LR 1/2015 - *Procedura per l'agibilità degli edifici* -recita:

*"1. Per i lavori privati di cui all'articolo 116, comma 1 del TU, qualora dal documento unico di regolarità contributiva risulti che **l'impresa non sia in regola con la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori**, il committente sospende, ai sensi dell' articolo 116, comma 2 del TU, il pagamento della rata di saldo e, a decorrere dal quarantesimo giorno successivo a quello dell'emissione del*

### GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio,  
ambiente e protezione civile.

Servizio Urbanistica, politiche della casa e  
rigenerazione urbana, tutela del paesaggio

Dirigente

Dott. Paolo Gattini

REGIONE UMBRIA  
Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

Telefono: .075 504 2776  
FAX:

Indirizzo email:  
pgattini@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:  
direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

*documento unico di regolarità contributiva irregolare, comunica alla Cassa Edile e all'impresa, la volontà di surrogare la stessa pagando l'importo dei contributi non versati alla Cassa Edile, limitatamente al cantiere interessato dai lavori.*

*2. La Cassa Edile, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, trasmette al committente l'importo dei contributi non versati dall'impresa specificando le forme e le modalità per effettuare il pagamento.*

*3. La Cassa Edile, ricevuta la documentazione comprovante il pagamento della totalità dei contributi di cui al comma 1, rilascia al committente apposita attestazione idonea ai soli fini dell'agibilità dell'edificio."*

Per tutto quanto sopra, si ritiene che le possibilità di acquisizione dell'agibilità dell'immobile previste dall'articolo 138, comma 7, LR 1/2015, per i casi ivi previsti, vada riferita alla sola verifica della congruità dell'incidenza della manodopera riferita al singolo intervento, in considerazione che, ai fini dell'agibilità, non rileva la regolarità contributiva ma solamente la congruità dell'incidenza della manodopera.

Di conseguenza, la possibilità di surroga del committente dei lavori edili, prevista dall'articolo 66 del RR 2/2015 è riferita alla possibilità di sanare i pagamenti dei contributi non correttamente versati dall'impresa alla Cassa Edile per il cantiere interessato dai lavori, per i casi ivi previsti.

**FIRMATO DIGITALMENTE**

**Paolo Gattini**